



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**ORDINANZA**

**N.90 DEL 26/03/2020**

**OGGETTO: Ulteriori disposizioni attuative - misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica COVID-19**

Data Pubblicazione 26/03/2020  
L'incaricato all'Albo Pretorio

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1, dispone:

- al comma 1 che "*Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;*

- al comma 2 che, *“tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:*

*j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità;*

*n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;*

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *“ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;*

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

**VISTO** il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

**VISTO** l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, che dispongono *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;*

**CONSIDERATO** che, sulla scorta dell'Ordinanza interministeriale e del DPCM 22 marzo 2020 testè citati, risulta introdotto il divieto di spostamenti al di fuori del territorio del comune *“salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e pertanto risulta vietato uscire dal proprio territorio comunale per approvvigionamenti, anche di derrate alimentari o di altri generi di prima necessità, salvo che per le sole realtà comunali ove non esistano esercizi di distribuzione di detti beni;*

**VISTA** la direttiva del 23/03/2020 della regione Campania rivolta ai suoi Comuni in materia di *“Vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni cosiddetti di prima necessità. Orari di apertura al pubblico. Indirizzo ai Comuni del territorio.”* Con la quale si invitano *“i Comuni della regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all'interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all'interno degli esercizi medesimi”*

**CONSIDERATA** la drastica limitazione degli spostamenti, disposta al fine del contenimento del contagio nella gravissima fase dell'emergenza attualmente in atto e la conseguente riduzione della rete di distribuzione al dettaglio fruibile dai singoli utenti comportano l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi nei singoli comuni, soprattutto con riferimento ai centri di piccole dimensioni ove è meno diffusa la rete distributiva, a vantaggio dei cittadini nei singoli territori comunali ed al fine, altresì, di evitare gli assembramenti che conseguirebbero alla contrazione degli orari di apertura dei singoli esercizi;

**VISTO** il DPCM 22 marzo 2020 ed allegati relativi;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19;

## **ORDINA**

**Con decorrenza dal 27 Marzo 2020 e fino alla data del 14 aprile 2020 su tutto il territorio comunale:**

Che tutte le attività attualmente aperte al pubblico nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020, *“recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* osservino l'orario **ordinario di apertura e chiusura al pubblico;**

Che tutte le attività attualmente aperte al pubblico nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020, devono:

- 1) Garantire la sanificazione a cadenza settimanale di tutti gli ambienti.
- 2) Per gli esercizi commerciali che ne fanno uso, igienizzare almeno due volte al giorno i carrelli della spesa, le postazioni cassa.
- 3) Effettuare le pulizie con agenti igienizzanti almeno una volta al giorno.
- 4) Agli amministratori dei condomini di provvedere con cadenza bisettimanale alla sanificazione degli spazi ad uso comune.
- 5) Predisporre tutte le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

6) Prevedere i protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

L'attività di sanificazione di cui al punto 1 e 4 dovranno essere effettuate esclusivamente da ditte specializzate e autorizzate, le quali dovranno rilasciare apposita attestazione dell'avvenuta sanificazione e la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Che lo spostamento è consentito solo per comprovate ragioni di necessità legate all'emergenza sanitaria, di salute e di lavoro all'interno del territorio Comunale. Bisogna sempre avere con se l'autocertificazione nel caso in cui le autorità lo richiedessero.

Rimangono consentiti i movimenti che siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere per raggiungere il luogo di lavoro ed eventuali spostamenti per approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune.

E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

Non è consentita in nessun caso l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

## **DISPONE**

1) **La revoca dell'Ordinanza Comunale n.66 del 20/03/2020** "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

2) Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito secondo le attuali normative vigenti in materia;

3) Che i soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza ;

4) Di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza;

5) Di pubblicare, per la conoscenza generale, il presente atto sull'Albo pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;

6) Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della Polizia Municipale, della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile Regionale, al Commissariato della Polizia di Stato competente e alla locale stazione dei Carabinieri;

## **DA' ATTO**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**  
**dott. Salvatore di Sarno**